

N. R.G. 121/2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA

il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

Dr. Elio Bongrazio	Presidente
Dr. Domenica Capezzera	Giudice Relatore
Dr. Federica Colantonio	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Letto il ricorso depositato in data 16/6/2021 depositato da Vasile Leucesescu e quelli rubricati ai nn. r.g. pref. 122/2021, 131/2021, 134/2021, 125/2021, 133/2021 130/2021, 124/2021, con il patrocinio dell'avv. Claudio Balistreri;

letto altresì il ricorso n 159/2021 da **Fabrizio Cilli liquidatore e** legale rappresentante della Irte s.r.l. con sede in Città Sant'Angelo viale XXII Maggio 1944 n. 22 c.f 02014110684 inteso a promuovere la dichiarazione del fallimento della detta società;

convocata la ricorrente debitrice davanti al giudice appositamente delegato;

acquisite informazioni a mezzo della cancelleria esecuzioni, C.C.I.A.A. e Agenzia del Territorio;

udita la relazione del Giudice incaricato di riferire;

disposta le riunione delle procedure di più recente iscrizione come sopra indicate a quella più antica recante n.r.g. pref. 121/2021 stante la evidente connessione esistente, trattandosi di istanze proposte nei confronti della medesima debitrice;



acquisita la documentazione prodotta dal liquidatore della debitrice, nella sua qualità, in particolare le scritture contabili, la situazione patrimoniale ed economica e l'elenco dei creditori da cui risultano debiti per € 18.422.626 di cui soltanto €3.583.329 verso l'erario;

rilevato che nel ricorsi riuniti ed in particolare in quello 159/2021 si insiste per la dichiarazione di fallimento di Irte s.r.l. in considerazione del progressivo deterioramento della situazione economico-finanziaria della società, non più in grado di far fronte ai propri rilevanti debiti e di un deficit di esercizio stimato in € 773.054,74;

rilevato che non è dubitabile la natura di imprenditore commerciale della debitrice e la sua qualità di imprenditore soggetto a fallimento, trattandosi di impresa operante nel settore delle telecomunicazioni e della domotica;

ritenuto, pertanto, che ricorre il requisito soggettivo richiesto dall'art. 1 comma 1 L. Fall. e dall'ultimo bilancio approvato risalente al 2020 nonché dallo stato patrimoniale aggiornato al 30.6.2021 risultano ampiamente superati i requisiti dimensionali e di esposizione debitoria previsti dal comma secondo della medesima norma;

rilevato, quanto al requisito oggettivo di cui all'art. 5 L. Fall. che, come già esposto, dagli atti risulta l'esistenza di una perdita d'esercizio per € 773.054,74 e la debitrice, ampiamente esposta per debiti rilevanti, non ha allo stato risorse finanziarie per fronteggiarli, situazione questa da ritenere irreversibile in ragione del progressivo deterioramento della situazione economico finanziaria, nonché della interruzione di fatto dell'attività sociale come risulta evidente dalla delibera di scioglimento e nomina del liquidatore e stante, altresì, l'impossibilità di addivenire al deposito di piano e proposta di concordato, oggetto di rinuncia da parte della odierna istante a seguito dei plurimi rilievi sollevati dal Tribunale;

considerato che, dagli elementi sopra esposti può dirsi senz'altro provata la sussistenza di una situazione di conclamata insolvenza della debitrice avvalorata in ultimo dalle numerose istanze di fallimento depositate dai suoi dipendenti;



considerato, infine, che i debiti scaduti e non pagati dalla debitrice eccedono di gran lunga la soglia di €30.000,00 posta dall'art. 15 u.c. L. Fall.;

DICHIARA

il fallimento di Irte s.r.l. con sede in Città Sant'Angelo viale XXII Maggio 1944 n. 22 c.f 02014110684

NOMINA

Giudice Delegato la dr.ssa Domenica Capezzerà e Curatore l'avv. **Carlo Fimiani** con studio in Pescara via L'Aquila n. 9 individuato alla luce delle risultanze dei rapporti informativi di cui all'art. 33 quinto comma l.f. depositati nelle procedure fallimentari precedentemente curate dal medesimo professionista

ORDINA

alla fallita, ove non l'abbia già fatto, di depositare entro tre giorni le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale.

DISPONE

che il curatore proceda, ai sensi dell'art. 84 L.F., all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa, nonché su tutti gli altri beni della fallita ovunque essi si trovino e che, non appena possibile, rediga l'inventario a norma dell'art. 87 l.f..

FISSA

il giorno 3.2.2022 ore 11 per lo svolgimento dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato, nella sua stanza posta al secondo piano dell'ala C del Palazzo di Giustizia di Pescara, via Lo Feudo n. 1.

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del fallito, termine perentorio fino a **trenta giorni prima** della data dell'adunanza di cui sopra per la trasmissione della domanda di ammissione al passivo, ai sensi dell'art. 93 LF nel testo modificato dall'art. 17, comma 1, lett. e) del DL 179/2012 convertito in L. 221/2012, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del



curatore, con l'avvertenza che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro un anno dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 101 l.f.

DISPONE

Che la presente sentenza sia notificata, comunicata e pubblicata in conformità a quanto previsto dall'art. 17 l.f. a cura della cancelleria.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 7.10.2021

Il Presidente

Elio Bongrazio

Il Giudice est

Domenica Capezzera

